

# Istruzioni della Delegazione delle finanze delle Camere federali relative al trattamento dei suoi verbali e altri documenti

del 4 dicembre 2023

*La Delegazione delle finanze delle Camere federali,*

visto l'articolo 8a dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003<sup>1</sup> relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl),

*decreta:*

## 1. Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni si applicano:

- a. a tutti i verbali e altri documenti della Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin), compresi i verbali e altri documenti di organi non permanenti della DelFin (sottodelegazioni, gruppi di lavoro);
- b. all'accesso a tutti i verbali e altri documenti dell'ex Delegazione di vigilanza della NFTA, compresi i verbali e altri documenti dei suoi organi (gruppi di lavoro) conservati nell'Archivio federale (cfr. n. 7).

## 2. Alta vigilanza

Il settore dell'alta vigilanza include:

- a. tutte le attività della DelFin, comprese quelle di suoi organi non permanenti;
- b. le sedute congiunte con la Delegazione delle Commissioni della gestione.

## 3. Redazione dei verbali

- a. Secondo l'articolo 4 capoverso 3 Oparl le deliberazioni della DelFin e dei suoi organi sono *verbalizzate analiticamente*. Gli interventi non sono riprodotti letteralmente, bensì riassunti e rielaborati sotto il profilo linguistico.
- b. Secondo l'articolo 5 Oparl il presidente della DelFin o di uno dei suoi organi può far *verbalizzare le sole decisioni*, se le deliberazioni non hanno importanza per la comprensione o la successiva interpretazione di una decisione presa dalla DelFin o da uno dei suoi organi.

## 4. Modifica dei verbali

- a. Qualora *un membro* della DelFin o di uno dei suoi organi intenda apportare una modifica, lo comunica in occasione dell'approvazione del verbale da parte dell'organo interessato.
- b. Qualora *un'altra persona* che ha partecipato alla seduta intenda apportare una modifica a un proprio intervento, il segretario competente decide sulla procedura da adottare. In particolare, decide se la domanda di modifica debba essere esaminata dall'organo interessato o se può essere soddisfatta senza ulteriori formalità. Se la persona in questione domanda un esame formale, il presidente dell'organo interessato decide definitivamente sulla procedura da seguire. Questo modo di procedere si applica anche quando la domanda di modifica è formulata dopo l'approvazione del verbale.

---

<sup>1</sup> RS 171.115

- c. Se un verbale subisce una modifica di contenuto, un'*errata corrige* è aggiunta in allegato. In caso di modifiche materiali importanti, l'*errata corrige* o la versione corretta del verbale sono recapitati ai destinatari della versione precedente.

## **5. Classificazione, distribuzione, disponibilità in forma elettronica dei verbali e degli altri documenti della DelFin**

Secondo l'articolo 8a Oparl, la DelFin disciplina la distribuzione, la disponibilità elettronica e la classificazione dei suoi verbali e degli altri documenti nel suo settore di alta vigilanza nonché l'accesso a tali verbali e altri documenti.

### **5.1 Classificazione, confidenzialità e provvedimenti a tutela della fiducia**

- a. I verbali della DelFin sono classificati «confidenziale», sempre che non contengano informazioni classificate «segreto».
- b. La DelFin può declassificare i verbali da «segreto» a «confidenziale» se le informazioni in essi contenute soddisfano le condizioni secondo l'articolo 13 della legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn).
- c. Tutti i destinatari dei verbali della DelFin sono vincolati alla confidenzialità della seduta (47 LParl) e al segreto d'ufficio (art. 8 LParl). Questo significa, in particolare, che non possono divulgare ad altre persone informazioni su come i singoli partecipanti si sono pronunciati o hanno votato. Non possono essere divulgate nemmeno le informazioni che devono essere mantenute segrete o confidenziali per tutelare interessi pubblici o privati preponderanti, in particolare per la protezione della personalità o in considerazione di un procedimento in corso. Questa disposizione è intesa segnatamente a garantire che le persone che erano o sono al servizio della Confederazione e che vengono interpellate dalla DelFin possano esprimersi liberamente senza che derivi loro alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato (art. 156 cpv. 3 LParl).
- d. Le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi, sono classificate «confidenziale», sempre che non contengano informazioni classificate «segreto» (cfr. art. 154 cpv. 3 LParl).
- e. I documenti prodotti dalla DelFin e dai suoi organi, in prima persona o per loro conto, sono classificati «ad uso interno», sempre che non siano stati attribuiti ad altre classificazioni.
- f. La DelFin e i suoi organi possono declassificare i documenti di cui alla lettera e. A tale scopo si basano sull'articolo 8 capoversi 3–6 Oparl. La DelFin può pubblicare i documenti declassificati.

### **5.2 Distribuzione**

- a. I verbali della DelFin e dei suoi organi sono a disposizione esclusivamente dei membri della DelFin e dei collaboratori della segreteria della DelFin.
- b. I membri supplenti permanenti della DelFin possono accedere agli estratti dei verbali concernenti oggetti per i quali erano presenti alle deliberazioni.
- c. Le altre persone che hanno partecipato alla seduta possono accedere di norma agli estratti dei verbali concernenti le deliberazioni alle quali hanno presenziato. Il presidente della DelFin o di un organo della DelFin può decidere di rinunciare a mettere a disposizione un verbale.
- d. Nel caso di un'inchiesta con un interrogatorio, l'estratto del verbale è trasmesso per firma alla persona interrogata.

### **5.3 Distribuzione elettronica**

- a. I verbali e i documenti della DelFin e dei suoi organi classificati «confidenziale» sono resi accessibili elettronicamente per un periodo limitato ai membri e ai membri supplenti autorizzati in un sistema informatico protetto, se questo è tecnicamente possibile e se il sistema informatico soddisfa il livello di sicurezza «protezione elevata» (art. 17 cpv. 2 LSI).
- b. Gli estratti dei verbali classificati «confidenziale» sono recapitati alle altre persone che hanno partecipato alla seduta *direttamente e a titolo personale* mediante e-mail criptate o posta raccomandata.
- c. Secondo l'articolo 6a capoverso 4 Oparl, il presidente della DelFin o di un organo della DelFin può rinunciare alla messa a disposizione elettronica, qualora preponderanti interessi privati o pubblici lo giustificano. I membri ne sono informati.
- d. Le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi, non sono messe a disposizione elettronicamente (cfr. art. 154 cpv. 3 LParl).

## **6. Consultazione di verbali e documenti della DelFin**

### **6.1 Consultazione da parte dei membri della DelFin**

- a. La segreteria mette a disposizione dei membri della DelFin le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi, in versione cartacea al momento della seduta, li ritira quando è terminata e li conserva sotto chiave presso la segreteria o li distrugge conformemente alle disposizioni di legge sulla distruzione degli atti classificati «confidenziale».
- b. Le decisioni del Consiglio federale classificate «segreto», proposte e corapporti inclusi, sono conservate sotto chiave presso la segreteria. Il presidente della DelFin può prendere visione di tali documenti e informare i membri della Delegazione delle finanze.
- c. I verbali e i documenti della DelFin e dei suoi organi contenenti informazioni segrete sono classificati «segreto», redatti in un'unica copia e conservati sotto chiave presso la segreteria. I membri della DelFin possono prenderne visione su richiesta.
- d. La DelFin è autorizzata, in via eccezionale, a inoltrare un'informazione classificata «confidenziale» o «segreto» a persone che non sono né membri della Delegazione né collaboratori della segreteria. Se necessario, richiede il parere delle autorità federali interessate o della persona interessata. La DelFin decide in via definitiva.

### **6.2 Consultazione da parte del Consiglio federale**

Il Consiglio federale o una persona da esso direttamente incaricata ha diritto, su richiesta, di consultare i verbali di audizione delle persone interrogate dalla DelFin secondo l'articolo 155 LParl (art. 155 cpv. 6 in combinato disposto con art. 167 LParl).

### **6.3 Consultazione da parte di altre persone che hanno partecipato alla seduta e da parte delle persone interrogate**

- a. Altre persone che hanno partecipato alla seduta possono consultare, su richiesta, presso la segreteria della DelFin, l'estratto che li riguarda di un verbale classificato «segreto».
- b. Le persone che sono state interrogate dalla DelFin nell'ambito di un'inchiesta firmano l'estratto del verbale che le riguarda presso la segreteria della DelFin se questo è stato classificato come «segreto».

#### **6.4 Consultazione da parte di altri organi parlamentari**

- a. Il presidente della DelFin o di uno dei suoi organi decide in merito alla consultazione dei verbali da parte di altri organi parlamentari. La sua decisione è definitiva. Il presidente della DelFin o di uno dei suoi organi può subordinare la consultazione all'adempimento di condizioni ed oneri; in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi (art. 7 cpv. 6 Oparl).
- b. La DelFin decide in merito alla consultazione da parte degli organi parlamentari dei verbali della DelFin concernenti oggetti che contengono informazioni tratte da decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi.

#### **6.5 Consultazione da parte di altre persone**

- a. Il presidente della DelFin o di uno dei suoi organi decide in merito alla consultazione dei verbali da parte di altre persone. La sua decisione è definitiva. Di norma, non è consentito l'accesso ai verbali e ai documenti della DelFin relativi a oggetti pendenti dinanzi alla DelFin. Tra le questioni rilevanti per la decisione vi sono la protezione delle fonti e il rischio di abuso (p. es. violazione della confidenzialità, condotte querulomani), la protezione dei dati personali o la tutela di interessi pubblici o personali. Il presidente della DelFin può subordinare la consultazione all'adempimento di condizioni ed oneri; in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi (art. 7 cpv. 6 Oparl).
- b. È esclusa la consultazione da parte di altre persone dei verbali della DelFin concernenti oggetti che contengono informazioni tratte da decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi.
- c. La DelFin non mette a disposizione i propri verbali per procedimenti di diritto civile, penale o pubblico. In tal modo si garantisce che le persone sentite dalla DelFin o da un suo organo possano esprimersi liberamente.

#### **7. Consultazione dei verbali e dei documenti dell'ex Delegazione di vigilanza della NFTA**

In merito all'accesso ai verbali e ai documenti dell'ex Delegazione di vigilanza della NFTA decide il presidente della DelFin sulla base delle disposizioni sulla consultazione di verbali e documenti da parte della DelFin (n. 6).

#### **8. Registrazione delle deliberazioni della DelFin**

Il segretario della DelFin può ordinare che la registrazione delle deliberazioni sia conservata eccezionalmente più a lungo di tre mesi (art. 4 cpv. 5 Oparl), in particolare se ritiene che la registrazione possa essere utile per il seguito dell'oggetto o per una successiva inchiesta. La registrazione è cancellata al più tardi quando l'oggetto è consegnato all'Archivio federale.

#### **9. Entrata in vigore e abrogazione delle istruzioni vigenti**

- a. Le presenti Istruzioni entrano in vigore il 4 dicembre 2023.
- b. Le Istruzioni delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali del 2 dicembre 2019 relative al trattamento dei loro verbali e di altri documenti sono abrogate.

**DELEGAZIONE DELLE FINANZE DELLE CAMERE FEDERALI**

La presidente



Ursula Schneider Schüttel  
consigliera nazionale

Il vicepresidente



Peter Heggin  
consigliere agli Stati